

REPORT MENSILE OTTOBRE 2023

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Settembre 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Settembre 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Settembre 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Settembre 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Agosto 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Maggio 2023)	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Settembre)	139.800.683	17.453.508	157.254.191	147.509.019	304.763.210	-49%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	settembre 22	ottobre 22	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23
CIG Ordinaria	15.787.459	24.738.396	25.426.299	20.145.798	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425
CIG Straordinaria	15.198.537	13.403.354	12.355.776	23.434.610	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101
<i>di cui Solidarietà</i>	7.028.797	5.280.530	7.737.445	3.851.541	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634
CIG in Deroga	163.577	74.273	41.153	35.008	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763
Fondi di solidarietà	4.480.227	5.848.858	3.257.192	2.594.793	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681
TOTALE	35.629.800	44.064.881	41.080.420	46.210.209	42.065.505	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	settembre 22 / settembre 21	ottobre 22 / ottobre 21	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22
CIG Ordinaria	-57,3%	-26,9%	0,2%	-46,0%	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%
CIG Straordinaria	-1,3%	-5,8%	-61,8%	28,9%	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%
<i>di cui Solidarietà</i>	12,8%	58,8%	82,8%	-50,9%	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%
CIG in Deroga	-99,2%	-99,6%	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%
Fondi di solidarietà	-90,6%	-82,5%	-84,7%	-93,8%	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%
TOTALE	-70,7%	-55,7%	-54,9%	-61,7%	-50,2%	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	settembre 22 / agosto 22	ottobre 22 / settembre 22	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23
CIG Ordinaria	41,0%	56,7%	2,8%	-20,8%	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%
CIG Straordinaria	65,3%	-11,8%	-7,8%	89,7%	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%
<i>di cui Solidarietà</i>	60,0%	-24,9%	46,5%	-50,2%	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%
CIG in Deroga	-36,7%	-54,6%	-44,6%	-14,9%	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%
Fondi di solidarietà	-62,8%	30,5%	-44,3%	-20,3%	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%
TOTALE	8,98%	23,7%	-6,8%	12,5%	-9,0%	-2,2%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		
	2022	2023	set 2023 / set 2022 Variazione %	2022	2023	gen-set 2023 / gen-set 2022 Variazione %
CIG Ordinaria	15.787.459	19.022.425	20,49%	167.624.730	157.254.191	-6,19%
Industria	15.057.985	17.807.243	18,26%	153.597.404	139.800.683	-8,98%
Edilizia	729.474	1.215.182	66,58%	14.027.326	17.453.508	24,43%
CIG Straordinaria	15.198.537	17.954.101	18,13%	153.086.453	136.020.431	-11,15%
Industria	11.509.109	15.428.625	34,06%	120.012.549	113.700.027	-5,26%
Edilizia	116.480	-	-	1.710.619	1.061.317	-37,96%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	3.572.948	2.472.874	-30,79%	31.133.844	21.191.371	-31,93%
Rami vari	-	52.602	-	229.441	67.716	-70,49%
CIG in Deroga	163.577	245.763	50,24%	28.033.242	1.321.206	-95,29%
Industria	2.962	-	-	1.734.970	297.603	-82,85%
Edilizia	-	-	-	2.000	-	-
Artigianato	-	-	-	56.605	-	-
Commercio	160.615	245.763	53,01%	26.033.287	1.023.031	-96,07%
Rami vari	-	-	-	206.380	572	-99,72%
TOTALE	31.149.573	37.222.289	19,50%	348.744.425	294.595.828	-15,53%
Industria	26.570.056	33.235.868	25,09%	275.344.923	253.798.313	-7,83%
Edilizia	845.954	1.215.182	43,65%	15.739.945	18.514.825	17,63%
Artigianato	-	-	-	56.605	-	-
Commercio	3.733.563	2.718.637	-27,18%	57.167.131	22.214.402	-61,14%
Rami vari	-	52.602	-	435.821	68.288	-84,33%
Fondi di solidarietà	4.480.227	568.681	-87,31%	114.405.443	10.167.382	-91,11%
Industria	124.830	26.213	-79,00%	6.748.353	747.395	-88,92%
Edilizia	-	-	-	14.586	-	-
Artigianato	-	-	-	1.800	-	-
Commercio	4.353.567	542.468	-87,54%	100.241.966	9.375.328	-90,65%
Credito	1.830	-	-	494.458	37.711	-92,37%
Ex enti pubblici	-	-	-	6.904.133	6.948	-99,90%
Rami vari	-	-	-	147	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2023 sono state 19,0 milioni. Nel precedente mese di agosto erano state autorizzate 13,6 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +39,9%. A settembre 2022 le ore autorizzate erano state 15,8 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2023 / gen-set 2022
	2022	2023	set 2023 / set 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.523.443	931.033	-38,89%	18.581.787	13.340.363	-28,21%
VALLE D'AOSTA	-	197	-	109.466	122.977	12,34%
LOMBARDIA	3.828.766	5.312.384	38,75%	31.844.702	38.116.807	19,70%
TRENTINO A. A.	188.566	138.581	-26,51%	2.237.455	2.311.151	3,29%
VENETO	2.508.296	4.709.954	87,78%	17.182.659	29.253.259	70,25%
FRIULI V.G.	346.129	604.077	74,52%	5.275.868	6.884.239	30,49%
LIGURIA	35.356	36.013	1,86%	1.702.544	766.208	-55,00%
EMILIA ROMAGNA	1.046.854	2.252.254	115,14%	12.860.854	19.470.070	51,39%
TOSCANA	555.096	887.509	59,88%	6.400.425	8.328.097	30,12%
UMBRIA	198.389	532.786	168,56%	3.158.107	3.234.242	2,41%
MARCHE	940.911	1.288.058	36,89%	6.902.681	8.021.363	16,21%
LAZIO	1.137.605	591.749	-47,98%	10.766.075	4.674.831	-56,58%
ABRUZZO	336.001	168.931	-49,72%	6.232.574	2.397.112	-61,54%
MOLISE	279.675	70.257	-74,88%	3.044.836	1.102.100	-63,80%
CAMPANIA	1.467.739	562.981	-61,64%	17.638.827	8.050.809	-54,36%
PUGLIA	719.513	356.164	-50,50%	14.055.337	6.061.544	-56,87%
BASILICATA	289.975	124.426	-57,09%	4.740.906	1.656.768	-65,05%
CALABRIA	86.736	81.296	-6,27%	844.854	531.855	-37,05%
SICILIA	210.192	283.823	35,03%	2.751.872	2.046.857	-25,62%
SARDEGNA	88.217	89.952	1,97%	1.292.901	883.539	-31,66%
ITALIA	15.787.459	19.022.425	20,49%	167.624.730	157.254.191	-6,19%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.387.565</i>	<i>6.279.627</i>	<i>16,56%</i>	<i>52.238.499</i>	<i>52.346.355</i>	<i>0,21%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.089.845</i>	<i>7.704.866</i>	<i>88,39%</i>	<i>37.556.836</i>	<i>57.918.719</i>	<i>54,22%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.832.001</i>	<i>3.300.102</i>	<i>16,53%</i>	<i>27.227.288</i>	<i>24.258.533</i>	<i>-10,90%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.478.048</i>	<i>1.737.830</i>	<i>-50,03%</i>	<i>50.602.107</i>	<i>22.730.584</i>	<i>-55,08%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a settembre 2023 è stato pari a 18,0 milioni, di cui 5,6 per solidarietà, con un incremento del +18,1% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (15,2 milioni di ore). Nel mese di settembre 2023, rispetto al mese precedente (9 milioni di ore), si registra una variazione congiunturale pari al +100,1%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		
	2022	2023	set 2023 / set 2022	2022	2023	gen-set 2023 / gen-set 2022
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.071.823	256.221	-76,09%	11.911.596	7.389.937	-37,96%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	16.062	26.444	64,64%
LOMBARDIA	2.492.436	1.581.856	-36,53%	25.138.710	17.513.544	-30,33%
TRENTINO A. A.	9.216	12.358	34,09%	660.773	169.066	-74,41%
VENETO	964.037	188.791	-80,42%	9.102.093	5.595.980	-38,52%
FRIULI V.G.	800.792	224.432	-71,97%	2.846.284	3.083.814	8,35%
LIGURIA	961.251	715.966	-25,52%	4.816.140	4.327.119	-10,15%
EMILIA ROMAGNA	624.904	664.843	6,39%	7.694.547	6.793.923	-11,70%
TOSCANA	49.177	743.491	1411,87%	6.998.765	7.522.212	7,48%
UMBRIA	6.932	38.499	455,38%	1.003.853	830.309	-17,29%
MARCHE	1.266.158	298.441	-76,43%	4.141.235	2.324.640	-43,87%
LAZIO	417.929	3.921.046	838,21%	30.196.671	23.605.361	-21,83%
ABRUZZO	79.590	252.200	216,87%	4.881.802	4.762.978	-2,43%
MOLISE	256.898	-	-	764.157	1.216.073	59,14%
CAMPANIA	1.643.354	1.281.375	-22,03%	11.748.784	13.691.231	16,53%
PUGLIA	2.248.277	6.229.089	177,06%	13.453.663	13.468.089	0,11%
BASILICATA	598.742	346.540	-42,12%	8.870.734	12.978.036	46,30%
CALABRIA	296.801	772.164	160,16%	1.800.828	3.842.767	113,39%
SICILIA	1.355.636	243.127	-82,07%	6.003.310	4.463.979	-25,64%
SARDEGNA	54.584	183.662	236,48%	1.036.446	2.414.929	133,00%
ITALIA	15.198.537	17.954.101	18,13%	153.086.453	136.020.431	-11,15%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.525.510</i>	<i>2.554.043</i>	<i>-43,56%</i>	<i>41.882.508</i>	<i>29.257.044</i>	<i>-30,14%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>2.398.949</i>	<i>1.090.424</i>	<i>-54,55%</i>	<i>20.303.697</i>	<i>15.642.783</i>	<i>-22,96%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.740.196</i>	<i>5.001.477</i>	<i>187,41%</i>	<i>42.340.524</i>	<i>34.282.522</i>	<i>-19,03%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>6.533.882</i>	<i>9.308.157</i>	<i>42,46%</i>	<i>48.559.724</i>	<i>56.838.082</i>	<i>17,05%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,245 milioni di ore autorizzate a settembre 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di settembre 2023 rispetto al mese precedente, un incremento pari al +51.100,6% (da tener presente che trattasi di numeri molto piccoli in valore assoluto). A settembre 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,163 milioni con una variazione tendenziale del +50,2%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		
	2022	2023	set 2023 / set 2022	2022	2023	gen-set 2023 / gen-set 2022
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.299	287	-77,91%	1.843.415	233.263	-87,35%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	23.604	-	-
LOMBARDIA	1.514	1.088	-28,14%	5.158.551	7.007	-99,86%
TRENTINO A. A.	-	-	-	15.437	-	-
VENETO	-	-	-	1.463.431	866	-99,94%
FRIULI V.G.	-	-	-	166.103	-	-
LIGURIA	329	-	-	442.528	243.028	-45,08%
EMILIA ROMAGNA	342	1.690	394,15%	1.123.605	1.690	-99,85%
TOSCANA	-	-	-	1.511.872	-	-
UMBRIA	-	-	-	163.756	-	-
MARCHE	-	-	-	327.179	216	-99,93%
LAZIO	37.839	1.160	-96,93%	6.919.496	44.864	-99,35%
ABRUZZO	306	-	-	306.668	-	-
MOLISE	-	-	-	95.678	209	-99,78%
CAMPANIA	111.230	1.225	-98,90%	3.650.658	29.077	-99,20%
PUGLIA	1.152	240	-79,17%	1.789.241	73.606	-95,89%
BASILICATA	-	-	-	164.513	-	-
CALABRIA	6.687	28.156	321,06%	579.864	31.235	-94,61%
SICILIA	2.879	211.917	7260,78%	2.090.344	655.969	-68,62%
SARDEGNA	-	-	-	197.299	176	-99,91%
ITALIA	163.577	245.763	50,24%	28.033.242	1.321.206	-95,29%
<i>Nord Ovest</i>	<i>3.142</i>	<i>1.375</i>	<i>-56,24%</i>	<i>7.468.098</i>	<i>483.298</i>	<i>-93,53%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>342</i>	<i>1.690</i>	<i>394,15%</i>	<i>2.768.576</i>	<i>2.556</i>	<i>-99,91%</i>
<i>Centro</i>	<i>37.839</i>	<i>1.160</i>	<i>-96,93%</i>	<i>8.922.303</i>	<i>45.080</i>	<i>-99,49%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>122.254</i>	<i>241.538</i>	<i>97,57%</i>	<i>8.874.265</i>	<i>790.272</i>	<i>-91,09%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a settembre 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 0,568 milioni e registra un decremento, rispetto al mese precedente, del -13,8%. Nel mese di settembre 2022 le ore autorizzate erano 4,4 milioni con una variazione tendenziale del -87,3%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-SETTEMBRE		gen-set 2023 / gen-set 2022
	2022	2023	set 2023 / set 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	324.647	20.457	-93,70%	7.766.199	1.312.377	-83,10%
VALLE D'AOSTA	2.766	520	-81,20%	112.061	15.138	-86,49%
LOMBARDIA	795.671	91.660	-88,48%	17.952.855	1.633.505	-90,90%
TRENTINO A. A.	22.167	87	-99,61%	796.019	50.042	-93,71%
VENETO	240.451	81.122	-66,26%	11.672.372	893.677	-92,34%
FRIULI V.G.	46.259	25.386	-45,12%	1.197.669	175.636	-85,34%
LIGURIA	33.518	2.258	-93,26%	3.842.936	431.911	-88,76%
EMILIA ROMAGNA	460.627	88.790	-80,72%	9.496.341	669.197	-92,95%
TOSCANA	160.204	16.735	-89,55%	6.816.115	345.332	-94,93%
UMBRIA	34.833	21.890	-37,16%	1.283.887	218.924	-82,95%
MARCHE	72.274	30.164	-58,26%	2.061.769	282.087	-86,32%
LAZIO	1.419.141	66.185	-95,34%	29.239.500	1.673.192	-94,28%
ABRUZZO	28.046	15.849	-43,49%	1.991.330	172.282	-91,35%
MOLISE	12.306	2.600	-78,87%	219.107	28.965	-86,78%
CAMPANIA	141.201	9.166	-93,51%	5.576.222	305.105	-94,53%
PUGLIA	174.917	34.653	-80,19%	6.370.946	1.282.868	-79,86%
BASILICATA	19.613	1.997	-89,82%	697.917	36.153	-94,82%
CALABRIA	181.039	1.820	-98,99%	1.639.864	46.453	-97,17%
SICILIA	254.340	56.795	-77,67%	4.502.821	481.125	-89,32%
SARDEGNA	56.207	547	-99,03%	1.169.513	113.413	-90,30%
ITALIA	4.480.227	568.681	-87,31%	114.405.443	10.167.382	-91,11%
<i>Nord Ovest</i>	<i>1.156.602</i>	<i>114.895</i>	<i>-90,07%</i>	<i>29.674.051</i>	<i>3.392.931</i>	<i>-88,57%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>769.504</i>	<i>195.385</i>	<i>-74,61%</i>	<i>23.162.401</i>	<i>1.788.552</i>	<i>-92,28%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.686.452</i>	<i>134.974</i>	<i>-92,00%</i>	<i>39.401.271</i>	<i>2.519.535</i>	<i>-93,61%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>867.669</i>	<i>123.427</i>	<i>-85,77%</i>	<i>22.167.720</i>	<i>2.466.364</i>	<i>-88,87%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-luglio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a luglio 2023 (b)	272.201.273	72.394.038	352.714.952	423.608.979	1.120.919.243
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,20%	38,73%	52,52%	41,11%	39,73%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a luglio 2023 (b)	63.932.270	64.914.766	14.781.219	38.284.434	181.912.690
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	32,09%	52,45%	30,36%	30,60%
Anno 2023 (gennaio-luglio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-giugno) (a)	124.633.989	109.092.323	1.074.963	8.939.083	243.740.358
di cui ore utilizzate fino a luglio 2023 (b)	32.788.751	25.882.100	346.947	2.120.394	61.138.193
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	26,31%	23,72%	32,28%	23,72%	25,08%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Luglio degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Gennaio-Luglio 2021</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2021 (a)	757.525.710	88.356.718	537.172.969	796.554.551	2.179.609.948
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	225.672.064	22.715.852	274.764.719	342.431.220	865.583.855
Tiraggio Luglio 2021 (b)/(a)	29,79%	25,71%	51,15%	42,99%	39,71%
<i>Gennaio-Luglio 2022</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2022 (a)	140.643.181	128.692.197	27.611.365	97.880.809	394.827.552
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	41.113.602	23.299.356	14.471.712	28.876.589	107.761.260
Tiraggio Luglio 2022 (b)/(a)	29,23%	18,10%	52,41%	29,50%	27,29%
<i>Gennaio-Luglio 2023</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2023 (a)	124.633.989	109.092.323	1.074.963	8.939.083	243.740.358
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	32.788.751	25.882.100	346.947	2.120.394	61.138.193
Tiraggio Luglio 2023 (b)/(a)	26,31%	23,72%	32,28%	23,72%	25,08%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - agosto 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2023)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio-agosto	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2021															
NASpI	141.325	90.981	86.339	82.898	68.104	168.986	309.773	97.270	208.980	265.013	210.149	121.303	1.045.676	1.851.121	
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	19.085	25.896	
Totale	144.319	92.632	87.946	84.975	69.551	171.582	313.843	99.913	210.685	266.902	211.816	122.853	1.064.761	1.877.017	
ANNO 2022															
NASpI	171.211	113.481	115.942	116.914	105.076	199.068	334.690	116.955	232.582	302.695	243.022	133.435	1.273.337	2.185.071	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	21.843	29.433	
Totale	173.825	115.982	117.378	118.758	107.097	202.250	339.527	120.363	234.212	304.583	245.457	135.072	1.295.180	2.214.504	
ANNO 2023															
NASpI	189.478	110.693	112.271	111.690	101.947	159.420	341.673	111.043					1.238.215	1.238.215	
DisColl	2.851	2.761	2.566	1.384	1.486	3.239	5.075	3.225					22.587	22.587	
Totale	192.329	113.454	114.837	113.074	103.433	162.659	346.748	114.268					1.260.802	1.260.802	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	21,8%	18,0%	
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,6%	14,5%	13,7%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	21,6%	18,0%	
Variazione % 2023/2022															
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%					-2,8%	-43,3%	
DisColl	9,1%	10,4%	78,7%	-24,9%	-26,5%	1,8%	4,9%	-5,4%					3,4%	-23,3%	
Totale	10,6%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,1%					-2,7%	-43,1%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - agosto 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a agosto 2023
PIEMONTE	107.088	125.440	83.536
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	3.945
LIGURIA	49.862	57.753	27.811
LOMBARDIA	231.255	270.436	178.770
TRENTINO A.A.	52.765	67.617	32.800
VENETO	139.750	164.925	91.238
FRIULI V.G.	34.824	41.566	23.391
EMILIA ROMAGNA	146.032	166.515	91.478
TOSCANA	121.500	141.824	72.089
UMBRIA	23.432	27.853	17.834
MARCHE	53.610	62.727	33.431
LAZIO	154.872	183.829	115.490
ABRUZZO	48.534	57.844	31.428
MOLISE	9.629	11.510	7.511
CAMPANIA	198.599	234.515	132.319
PUGLIA	138.245	163.423	84.452
BASILICATA	19.673	22.622	12.506
CALABRIA	69.121	81.241	43.844
SICILIA	164.264	198.521	114.436
SARDEGNA	82.242	97.612	39.906
ITALIA	1.851.121	2.185.071	1.238.215
NORD OVEST	394.029	460.927	294.062
NORD EST	373.371	440.623	238.907
CENTRO	353.414	416.233	238.844
MEZZOGIORNO	730.307	867.288	466.402

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - maggio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2023)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Beneficiari di Disoccupazione agricola**		
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		Media gennaio-maggio	Media annua
ANNO 2021																551.151
Mobilità	4.710	4.382	4.228	4.131	4.035	3.896	3.830	3.780	3.712	3.623	3.545	3.505	4.297	3.948		
NASpI***	1.089.968	983.359	927.580	883.185	828.532	832.996	1.016.948	1.034.151	1.074.960	1.043.694	1.070.960	1.028.431	942.525	984.564		
DisColl	6.638	6.130	5.845	6.060	5.718	6.190	7.979	8.741	7.651	5.723	4.869	4.667	6.078	6.351		
ANNO 2022															555.578	
Mobilità	3.293	3.045	2.974	2.881	2.771	2.692	2.677	2.645	2.615	2.547	2.482	2.458	2.993	2.757		
NASpI***	1.033.898	948.890	920.362	904.701	880.803	921.317	1.135.618	1.158.283	1.211.145	1.216.830	1.273.095	1.231.253	937.731	1.069.683		
DisColl	5.209	5.796	5.751	6.002	6.464	7.401	9.934	11.566	10.698	8.872	8.846	8.782	5.844	7.943		
ANNO 2023															544.792	
Mobilità	2.417	2.178	2.087	2.016	1.928								2.125	2.125		
NASpI***	1.243.883	1.138.297	1.076.851	1.008.458	943.188								1.082.135	1.082.135		
DisColl	9.723	10.335	10.949	10.577	10.018								10.320	10.320		
Variazione % 2022/2021																
Mobilità	-30,1%	-30,5%	-29,7%	-30,3%	-31,3%	-30,9%	-30,1%	-30,0%	-29,6%	-29,7%	-30,0%	-29,9%	-30,4%	-30,2%		
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,8%	2,4%	6,3%	10,6%	11,7%	12,0%	12,7%	16,6%	18,9%	19,7%	-0,5%	8,6%		
DisColl	-21,5%	-5,4%	-1,6%	-1,0%	13,0%	19,6%	24,5%	32,3%	39,8%	55,0%	81,7%	88,2%	-3,8%	25,1%		
Variazione % 2023/2022																
Mobilità	-26,6%	-28,5%	-29,8%	-30,0%	-30,4%								-29,0%	-22,9%		
NASpI	20,3%	20,0%	17,0%	11,5%	7,1%								15,4%	1,2%		
DisColl	86,7%	78,3%	90,4%	76,2%	55,0%								76,6%	29,9%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza*Gennaio - Maggio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2023)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.645	27.401	26.088	25.044	23.181								40.887
BASILICATA	11.747	10.705	10.189	9.542	8.884								15.603
CALABRIA	36.906	33.209	31.100	29.770	27.717								49.012
CAMPANIA	129.095	118.449	109.379	97.177	89.631								165.753
EMILIA ROMAGNA	96.810	87.567	82.942	77.337	71.614								128.239
FRIULI V.G.	24.950	22.607	21.342	20.304	19.061								33.700
LAZIO	116.453	109.983	107.012	102.479	97.761								153.574
LIGURIA	37.025	33.767	31.170	26.170	23.734								46.811
LOMBARDIA	166.410	158.065	154.280	149.712	145.982								229.787
MARCHE	34.273	30.595	29.093	27.262	25.391								45.415
MOLISE	6.355	5.922	5.813	5.652	5.234								8.606
PIEMONTE	79.106	74.469	73.410	71.826	69.165								108.550
PUGLIA	84.839	76.870	72.114	66.624	60.859								111.915
SARDEGNA	53.686	46.475	40.869	36.256	31.424								67.330
SICILIA	104.531	92.740	85.857	78.163	72.085								135.896
TOSCANA	85.535	76.353	69.340	60.662	54.738								108.900
TRENTINO A.A.	27.897	25.708	25.992	29.779	27.692								49.398
UMBRIA	15.917	14.948	14.365	13.450	12.480								21.251
VALLE D'AOSTA	2.577	2.287	2.125	3.125	3.628								5.273
VENETO	99.126	90.177	84.371	78.124	72.927								133.593
Totale	1.243.883	1.138.297	1.076.851	1.008.458	943.188								1.659.493

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-maggio 2023